



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Le scritture di
assestamento
- La distribuzione di utili
nelle società di capitali
- **VIDEOPILLOLA:**
Come scegliere l'AI
generalista più adatta
allo Studio



GENNAIO2026

INDICE

Editoriale	03
 Le Principali Scadenze del Periodo	
Scadenzario fiscale del primo trimestre 2026..... <i>a cura di Luca Recchia</i>	04
 Soluzioni di Pratica Contabile	
Le scritture di assestamento – prima parte..... <i>a cura di Stefano Rossetti</i>	13
La distribuzione di utili nelle società di capitali..... <i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	20
 Soluzioni di Pratica Fiscale	
Detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio: le novità della Legge di Bilancio 2026..... <i>a cura di Cristoforo Florio</i>	26
 Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio di Esercizio	
La rilevazione dei ricavi di competenza per i bilanci ordinari e abbreviati..... <i>a cura di Francesca Iula</i>	38
 Schede Operative di Sintesi	
Delega unica ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate..... <i>a cura di Luca Malaman</i>	47
 Strumenti Operativi di Lavoro	
Fac-simile: Scambio di corrispondenza per finanziamento sia infruttifero, sia fruttifero..... <i>a cura della Redazione</i>	54
 Videopillole di Intelligenza Artificiale	



Pillola n. 1:

AI generaliste a confronto: come scegliere quella più adatta alle esigenze dello Studio

a cura di Laura Antonino

[Clicca qui per accedere](#)

Editoriale

Il Collaboratore di Studio compie 10 anni!

Con l'inizio del nuovo anno, vogliamo festeggiare questo traguardo con due importanti novità pensate per rendere ancora più efficace e immediata la fruizione dei contenuti.

La prima riguarda l'introduzione di **video pillole operative** dedicate all'uso efficiente dell'intelligenza artificiale nello studio: strumenti concreti e applicabili che aiutano a velocizzare le attività ripetitive e a comprendere quanto tempo sia possibile risparmiare grazie alle soluzioni di AI.

La seconda novità è una nuova **schematizzazione dei contenuti**, pensata per favorire una consultazione rapida e mirata. Ogni articolo sarà infatti arricchito da **box di sintesi**, con brevi riassunti dei concetti chiave e dei punti essenziali, per facilitare i lettori nell'apprendimento e per una memorizzazione immediata.

Un passo in avanti per accompagnare il lavoro quotidiano dei collaboratori dello Studio con strumenti sempre più pratici e aggiornati.

Buona lettura

La Redazione

Scadenzario fiscale del primo trimestre 2026



A cura di **Luca Recchia**

Con l'avvento del periodo di imposta 2026, inizia un nuovo anno fiscale. L'appuntamento dei contribuenti propone sin da subito una moltitudine di adempimenti.

Si annoverano pertanto in questa sede le principali scadenze fiscali riguardanti specificamente il primo trimestre 2026.

GENNAIO

SCADENZA		16.01.2026
Versamenti Iva e ritenute d'acconto		
Ambito oggettivo Entro questa data devono essere effettuati i versamenti: <ul style="list-style-type: none"> dell'Iva mensile di Dicembre 2025 delle ritenute operate nel mese di Dicembre 2025 riguardo: <ul style="list-style-type: none"> Redditi da lavoro autonomo; Redditi da lavoro dipendente; Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; Provvigioni nei confronti di agenti / rappresentanti; Prestazioni rese nei confronti di condomini. 	Ambito soggettivo I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Dicembre 2025 redditi di cui sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Dicembre 2025, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.	Ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all' 1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> Ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); Ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15°esimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%;

segue

		<ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • Ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; • Ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		25.01.2026
Presentazione Elenchi Intrastat		
<p>I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. <p>Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.</p>		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> • IV trimestre 2025 (Ottobre, Novembre e Dicembre 2025); • mese di Dicembre 2025. 	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario</i> compilano gli elenchi intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso;

segue

		<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco
--	--	--

SCADENZA		29.01.2026
Invio dichiarazioni tardive		
Ambito oggettivo L'adempimento (eventuale) riguarda la possibilità di trasmettere una dichiarazione tardiva relativa al modello Redditi 2025 anno d'imposta 2024 e/o al modello 770/2025 anno 2024, qualora non sia stata rispettata la scadenza ordinaria del 31.10.2025. La dichiarazione inviata entro i termini previsti per la tardività è considerata pienamente valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi.	Ambito soggettivo L'invio tardivo è ammesso per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi 2025 (anno imposta 2024) e/o del modello 770/2025 (anno 2024) che non hanno provveduto alla trasmissione entro il termine del 31 ottobre 2025.	Regime sanzionatorio La sanzione applicabile è pari a 25 euro, determinata in base all'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, che prevede la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa presentazione (redditi, 770, IVA), a condizione che la dichiarazione venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Attenzione: Il termine dei 90 giorni, calcolato a partire dal 31.10.2025, corrisponde alla data del 29.01.2026.

SCADENZA		31.01.2026
Comunicazioni al sistema Tessera sanitaria		
L'adempimento prevede la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria afferenti le prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche ed effettuate nel corso dell'anno 2025. Questo adempimento si rivolge a tutte le professioni sanitarie, nonché presidi sanitari. <i>Per uno specifico approfondimento relativo all'adempimento, si rimanda all'articolo "Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria", a cura di Massimo Gamberoni, pubblicato nel numero di dicembre 2025 della presente rivista.</i>		

FEBBRAIO

SCADENZA		16.02.2026
Versamenti Iva e ritenute d'acconto		
Ambito oggettivo Entro questa data devono essere effettuati i versamenti: <ul style="list-style-type: none"> • dell'Iva mensile di Gennaio 2026 • delle ritenute operate nel mese di Gennaio 2026 riguardo: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi da lavoro autonomo; - Redditi da lavoro dipendente; - Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; - Prestazioni rese nei confronti di condomini. 	Ambito soggettivo I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Gennaio 2026 redditi di cui sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Gennaio 2026, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.	Ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all' 1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); • Ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15°esimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%; • Ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • Ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; <i>segue</i>

		<ul style="list-style-type: none"> Ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		16.02.2026
Versamenti contributi AR.CO		
<p>I contribuenti titolari di attività devono versare entro questa scadenza i contributi Inps “fissi” alla gestione artigiani commercianti.</p> <p>Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell’attività medesima.</p>		
Ambito oggettivo Deve essere versata entro questa data la 4° rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi la gestione Inps Artigiani-commercianti. Il periodo di riferimento è corrispondente al 4° trimestre 2025.	Ambito soggettivo Devono versare questi importi i soggetti titolari iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Giova ricordare che: <ul style="list-style-type: none"> I contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; i soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo Inps pari al 50%. 	Ravvedimento operoso Con riferimento ai contributi Inps, non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA		16.02.2026
Versamento autoliquidazione Inail		
<p>I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.</p>		
Ambito oggettivo Entro questa data va effettuato il versamento dell'autoliquidazione Inail, ovvero della 1° rata dell'autoliquidazione Inail, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. In quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del 16.02.2026 - 16.05.2026 - 20.08.2026 - 16.11.2026	Ambito soggettivo L'adempimento riguarda i soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	Ravvedimento operoso Con riferimento ai premi Inail, non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA		25.02.2026
Presentazione Elenchi Intrastat		
<p>I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. <p>Le neo attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purchè la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.</p>		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> • mese di Gennaio 2026. 	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario</i> compilano gli elenchi Intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco

SCADENZA		28.02.2026
Rottamazione <i>quater</i> – scadenza rata		
Ambito soggettivo La norma risale alla Legge di Bilancio 2023, nonché ai soggetti decaduti ma che hanno presentato nel mese di Aprile 2025 domanda di riammissione al beneficio in oggetto. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della c.d. Rottamazione <i>quater</i> (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 01.01.2000 alla data del 30.06.2022.	Ambito oggettivo I contribuenti citati che hanno aderito alla rottamazione <i>quater</i> e che hanno optato per il pagamento rateale, dovranno effettuare entro questa data il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro la data del 09.03.2026 (incluso anche i giorni festivi).	

SCADENZA		28.02.2026
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva 4° trimestre 2025		
<p>I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del 4°trimestre 2025; • Iva esigibile e/o detratta; • Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; • Eventuali crediti di imposta; • Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali. 		
Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Ravvedimento operoso
Va effettuata entro questa data la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 4°trimestre 2024.	Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti.	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi, in particolare nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).

MARZO

SCADENZA		16.03.2026
Versamenti Iva e ritenute d'acconto		
Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Ravvedimento operoso
<p>In questa data abbiamo il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dell'Iva mensile di Febbraio 2026 • Delle ritenute operate nel mese di Febbraio 2026 riguardo: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi da lavoro autonomo; - Redditi da lavoro dipendente; - Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - Provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; - Prestazioni rese nei confronti di condomini. 	<p>I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di Febbraio 2026 redditi di cui sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Febbraio 2026, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.</p>	<p>Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.</p> <p>Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.</p> <p>In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all' 1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15°esimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%; • Ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • Ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; • Ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		16.03.2026
Tassa vidimazione libri sociali		
Ambito soggettivo <p>La tassa vidimazione dei libri sociali è dovuta da tutte le società di capitali, quindi società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);</p> <p>L'obbligo vale anche nel caso in cui tali società siano in liquidazione.</p> <p>Sono esonerate invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società cooperative e quelle di mutua assicurazione (pagheranno solamente una tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine), • i consorzi (che non sono costituite come società consortili), • le società sportive dilettantistiche. 		Ambito oggettivo <p>L'importo da versare dipende dall'ammontare del capitale sociale (o il fondo di dotazione) posseduto alla data del 01.01.2026. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se questo è inferiore o pari a Euro 516.456,90, la tassa ammonta a Euro 309,87. • Se il capitale sociale o il fondo supera questa soglia, l'importo si incrementa a Euro 516,46. Eventuali variazioni di capitale avranno effetto sul calcolo dell'anno successivo. <p>Si paga in misura forfetaria indipendentemente dai fogli o di libri utilizzati durante l'anno.</p> <p>Per effettuare il versamento è necessario utilizzare modello F24, sezione Erario, codice tributo "7085", anno riferimento "2026".</p>

SCADENZA		25.03.2026
Presentazione Elenchi Intrastat		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> • mese di Febbraio 2026 	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario</i> compilano gli elenchi Intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: <ul style="list-style-type: none"> • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco

SCADENZA		25.03.2026
Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche per lavoratori autonomi		
Ambito soggettivo L'adempimento riguarda i sostituti d'imposta che, nel corso del 2025, hanno corrisposto compensi professionali a titolari di partita IVA, sia interessati sia non interessati dalla dichiarazione precompilata. Di conseguenza, a partire da marzo 2026, tutti i modelli relativi alla comunicazione dei redditi corrisposti dovranno essere trasmessi entro il mese di marzo, e non più entro il 31 ottobre, come avveniva negli esercizi precedenti. Per i percettori che adottano il regime forfetario, si ricorda che, a partire dal periodo 2026 (CU relativa all'anno d'imposta 2025), viene meno l'obbligo di trasmissione della Certificazione Unica.	Ambito oggettivo I soggetti indicati sono tenuti a trasmettere telematicamente all' Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche attestanti i compensi corrisposti nel 2025 a esercenti arti e professioni, interessati o meno dalla dichiarazione precompilata. Resta invece confermato il termine del 16.03.2026 per la consegna al percettore del modello CU 2026 (anno 2025) in forma sintetica, mediante consegna cartacea oppure tramite e-mail, PEC o raccomandata A/R .	Regime sanzionatorio In caso di invio errato , successivamente corretto entro i termini previsti, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso . Al contrario, l' omessa trasmissione della Certificazione Unica espone il sostituto d'imposta all'applicazione delle sanzioni previste .

Le scritture di assestamento

Prima parte



A cura di **Stefano Rossetti**

Le scritture contabili di assestamento sono quelle scritture che vengono effettuate per applicare alle voci di bilancio il postulato della prudenza e della competenza.

Le scritture di assestamento si dividono in quattro categorie: le scritture di completamento, le scritture di integrazione, le scritture di rettifica e le scritture di ammortamento.

Oggetto del presente contributo sono le scritture di completamento, per effetto delle quali vengono imputati al conto economico costi e ricavi esclusivamente di competenza dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria posticipata.

PREMESSA

Una volta che sono state rilevate le operazioni di gestione avvenute nell'ambito dell'esercizio, è necessario procedere con la registrazione delle scritture di assestamento.

Le scritture di assestamento permettono di rilevare gli accadimenti di gestione relativi all'esercizio in chiusura tenendo conto del principio della prudenza e del principio della competenza in vista della redazione del bilancio di esercizio.

Le scritture di assestamento si dividono in quattro categorie:

- le scritture di completamento;
- le scritture di integrazione;
- le scritture di rettifica;
- le scritture di ammortamento.

Nell'ambito del presente contributo andremo ad illustrare, con l'ausilio di alcuni esempi, le **scritture di completamento**, non prima però di aver tratteggiato i lineamenti essenziali del principio della prudenza e della competenza. In un successivo contributo, di prossima pubblicazione, invece, andremo ad illustrare le principali scritture di integrazione, rettifica e ammortamento.

IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA

La redazione del bilancio di esercizio deve essere ispirata all'applicazione del postulato di prudenza, ciò significa che, ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio debba avvenire secondo un approccio ragionevolmente cauto nelle stime in condizioni di incertezza.

Secondo il principio contabile OIC 11 applicare il principio della prudenza significa:

- valutare separatamente gli elementi eterogenei componenti le singole voci di bilancio. Ad esempio, la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge, in tal modo si evita che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri (paragrafo 17);
- indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (articolo 2423-bis, comma 1, n. 2 del codice civile) (paragrafo 18);
- tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (articolo 2423-bis, comma 1, n. 4 del codice civile) (paragrafo 18);

Queste due ultime disposizioni, che rappresentano un corollario del principio della prudenza, delineano un effetto asimmetrico¹ nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, ad esempio, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di:

- variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
- degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA

Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile, applicare il postulato della competenza significa tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

La competenza, dunque, è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

Il principio contabile OIC 34 prevede che i ricavi da:

cessioni di beni mobili si considerano maturati nell'esercizio in cui si è verificato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e in cui l'ammontare può essere determinato in modo attendibile;

cessioni di beni immobili si considerano maturati quando viene stipulato l'atto di vendita (a meno che dal contratto non si evinca che i rischi e i benefici si siano trasferiti in un momento diverso);

prestazione di servizi si considerano maturati quando il servizio viene reso.

LE SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

Le scritture di completamento sono scritture contabili che permettono di applicare, principalmente, il postulato della competenza; infatti, attraverso tali registrazioni vengono rilevati ricavi e/o costi integralmente di competenza dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria posticipata.

¹ Un esempio di effetto asimmetrico è quello relativo agli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", i quali sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell'OIC 31 "Fondi rischi e oneri e TFR" le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza.

Di seguito alcuni esempi di scritture di completamento.

INTERESSI PASSIVI MATURATI SU C/C CORRENTE

Al termine dell'esercizio devono essere stanziati al conto economico gli interessi passivi maturati in relazione allo scoperto di conto corrente ma che verranno corrisposti nell'esercizio successivo.

La scrittura è la seguente:

	31/12			
Interessi Passivi (CE)	@	Debiti vs banca (SP)		

INTERESSI ATTIVI MATURATI SU C/C CORRENTE

Al termine dell'esercizio devono essere stanziati al conto economico gli interessi attivi maturati in relazione alla giacenza di conto corrente ma che verranno corrisposti nell'esercizio successivo.

La scrittura è la seguente:

	31/12			
Credito vs banca (SP)	@	Interessi Attivi (CE)		

Quando gli interessi verranno accreditati sul conto corrente, l'istituto di credito provvede ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 26%. Tale ritenuta rappresenta un credito nei confronti dell'erario che verrà in seguito scomputato dal debito IRES.

	12/1			
#	@	Credito vs banca (SP)		
Banca c/c (SP)				
Erario c/rt (SP)				

LOCAZIONI PASSIVE

Devono essere stanziati al conto economico i canoni di locazione passiva anche se corrisposti nell'esercizio successivo.

Si pensi ad un canone trimestrale di locazione con competenza ottobre – dicembre di un importo pari a 3.000 euro che viene corrisposto nell'esercizio successivo (il canone di locazione si considera esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972).

	31/12			
Locazioni passive (CE)	@	Debiti vs fornitore (SP)	3.000	

Nell'esercizio successivo all'atto della corresponsione del canone, la scrittura contabile è la seguente.

	12/1			
Debiti vs fornitore (SP)	@	Banca c/c (SP)	3.000	

LOCAZIONI ATTIVE

Devono essere stanziati al conto economico i canoni di locazione attiva anche se incassati nell'esercizio successivo. Si pensi ad un canone trimestrale di locazione con competenza novembre e dicembre di un importo pari a 7.000 euro che viene incassato nell'esercizio successivo (il canone di locazione si considera esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972). La scrittura contabile da effettuare sarebbe la seguente.

	31/12		
Crediti vs clienti (SP)	@	Locazioni attive (CE)	7.000

Nell'esercizio successivo all'atto della corresponsione del canone occorrerebbe effettuare la seguente scrittura contabile.

	12/1		
Banca c/c (SP)	@	Crediti vs clienti (SP)	7.000

CEDOLE ATTIVE CON SCADENZA 1/1

Devono essere contabilizzate le cedole attive di competenza dell'esercizio il cui incasso è previsto per il giorno 1° gennaio dell'esercizio successivo. Se l'incasso fosse previsto in un giorno successivo dovremmo contabilizzare un rateo attivo, in quanto la maturazione degli interessi avverrebbe, in parte, nell'esercizio successivo. Se una società dovesse avere in portafoglio dei BTP che prevedono lo stacco della cedola e il pagamento in data 1° gennaio per un importo pari a 1.500 euro, la scrittura di integrazione sarebbe la seguente:

	31/12		
Credito vs Banca (SP)	@	Interessi attivi (SP)	1.500

In data 1° gennaio viene contabilizzato l'incasso della cedola. Gli interessi vengono corrisposti al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, in quanto il percipiente è una società di capitali che è considerata un soggetto "lordista".

	1/1		
Banca c/c (SP)	@	Credito vs Banca (SP)	1.500

CEDOLE PASSIVE CON SCADENZA 1/1

Devono essere contabilizzate le cedole passive di competenza dell'esercizio il cui pagamento è previsto per il giorno 1° gennaio dell'esercizio successivo. Se il pagamento fosse previsto in un giorno successivo dovremmo contabilizzare un rateo passivo, in quanto la maturazione degli interessi avverrebbe, in parte, nell'esercizio successivo. Questa situazione si potrebbe verificare in caso di emissione di un prestito obbligazionario da parte della società. Se una società deve corrispondere una cedola legata ad un prestito obbligazionario relativa al secondo semestre in data 1° gennaio per un importo pari a 2.000 euro, la scrittura di integrazione sarebbe la seguente:

	31/12		
Interessi passivi (CE)	@	Debiti vs obbligazionisti (SP)	2.000

In data 1° gennaio viene contabilizzato il pagamento della cedola. Indipendentemente dalla natura del percettore (privato o esercente attività d'impresa) deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto pari al 26% dell'ammontare degli interessi maturati e corrisposti (articolo 26, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973).

	12/1			
Debito vs obbligazionisti (SP)	@	#		2.000
		Banca c/c (SP)	1.480	
		Erario c/rit (SP)	520	

IL TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto". Sotto il profilo contabile, il TFR rappresenta una passività:

- certa nell'esistenza, in quanto deve essere corrisposta sulla base delle disposizioni del codice civile;
- non certa nell'ammontare e nella scadenza, in quanto non è certa la data di cessazione del rapporto lavorativo con il lavoratore dipendente.

La L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha riformato la disciplina del TFR che matura (ed è maturato) a partire dal 1° gennaio 2007.

Occorre distinguere tra le imprese con 50 o più dipendenti e le imprese con meno di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda le imprese con 50 o più dipendenti:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Per quanto riguarda, invece, le imprese con meno di 50 dipendenti, la L. n. 296/2006 prevede che:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 possono essere mantenute in azienda, a meno che il dipendente non chieda di trasferirle presso una forma di previdenza complementare.

Alla luce di quanto sopra, le scritture contabili sono le seguenti:

- **TFR mantenuto in azienda:** deve essere stanziato al conto economico il TFR in misura pari alla somma tra:
 - l'importo della retribuzione utile di competenza dell'anno divisa per il coefficiente 13,5, al netto del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno;
 - l'importo della rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, il quale si calcola applicando un tasso composto dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

	31/12			
Accantonamento TFR (CE)	@	Fondo TFR (SP)		

L'importo della rivalutazione è tassato all'atto della maturazione da parte del datore di lavoro che applica l'imposta sostitutiva del 17% (articolo 11, comma 3 del DLgs. n. 47/2000).

L'imposta sostitutiva si versa in acconto entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.

	16/12			
Erario c/imposta sost. (SP)	@	Banca c/c (SP)		

Al termine dell'esercizio viene liquidata l'imposta sostitutiva e l'acconto viene scomputato dal debito nei confronti dell'erario. L'imposta sostitutiva decrementa l'importo del TFR stanziato.

	31/12			
Fondo TFR (SP)	@	#		
		Erario c/imposta sost. (SP)		
		Banca c/c (SP)		

- **TFR destinato a forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria dell'INPS:** le imprese con più di 50 dipendenti devono destinare il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007, a scelta del lavoratore, a forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria dell'INPS. A scelta del lavoratore anche i dipendenti assunti da imprese con meno di 50 dipendenti possono destinare il TFR maturato post 1° gennaio 2007 a forme di previdenza complementare. La scrittura è la seguente:

	31/12			
Accantonamento TFR (CE)	@	Debito vs forma di previdenza complementare/Fondo di tesoreria INPS (SP)		

Il TFR maturato ante 31 dicembre 2006 è mantenuto in azienda e pertanto deve essere oggetto di rivalutazione. Anche in questo caso è dovuta, all'atto della maturazione, l'imposta sostitutiva come visto in precedenza.

	31/12			
Accantonamento TFR (CE)	@	Fondo TFR (SP)		

LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, in ossequio al principio della prudenza, i crediti devono essere valutati in base al valore di presumibile realizzo.

Ciò significa che l'organo amministrativo al termine di ciascun esercizio deve valutare il grado di esigibilità di ciascun credito in portafoglio.

La valutazione dell'esigibilità può avvenire mediante un criterio analitico (l'analisi è condotta su ogni singolo credito) ovvero mediante un criterio forfettario (l'analisi è condotta su classe omogenee di crediti a cui si applicano percentuali di svalutazione desunte su base statistica).

All'esito di tale verifica si possono verificare tre situazioni:

- i crediti sono sicuramente esigibili: non deve essere operata alcuna svalutazione;
- i crediti sono sicuramente inesigibili: deve essere stornato con contropartita una perdita su crediti;
- alcuni crediti sono di dubbia esigibilità: il valore dei crediti deve essere rettificato per il tramite di un fondo svalutazione crediti, il cui importo deve essere oggetto di stima.

In questo ultimo caso la scrittura è la seguente:

	31/12			
Accantonamento fondo svalutazione crediti (CE)	@	Fondo svalutazione crediti (SP)		



BOX DI SINTESI

Le scritture di completamento sono scritture contabili che permettono di applicare, principalmente, il postulato della competenza; infatti, attraverso tali registrazioni vengono rilevati ricavi e/o costi integralmente di competenza dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria posticipata.

Il postulato della competenza prevede che i proventi e gli oneri dell'esercizio vengano imputati al conto economico in base alla loro maturazione indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Un provento o un onere si considera maturato in base alla tipologia di operazione, infatti, in caso di:

- cessioni di beni mobili si considerano maturati nell'esercizio in cui si è verificato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e in cui l'ammontare può essere determinato in modo attendibile;
- cessioni di beni immobili si considerano maturati quando viene stipulato l'atto di vendita (a meno che dal contratto non si evinca che i rischi e i benefici si siano trasferiti in un momento diverso);
- prestazione di servizi si considerano maturati quando il servizio viene reso.

Le principali fattispecie che rientrano tra le scritture di completamento sono:

- interessi attivi e/o passivi maturati su conto corrente;
- canoni di locazione attivi e/o passivi di competenza dell'esercizio con pagamento posticipato;
- cedole attive e/o passive con scadenza al 1° gennaio;
- l'accantonamento al fondo TFR;
- l'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

La distribuzione di utili nelle società di capitali



A cura di **Federico Dal Bosco**

La distribuzione di utili costituisce una fase fondamentale nell'ambito delle società di capitali, essendo il momento ufficiale e formale con il quale i soci percepiscono i “frutti”, sotto forma di dividendi, della loro partecipazione sociale e del loro investimento.

Nello scritto che segue si effettua una panoramica delle principali e numerose norme giuridiche che disciplinano la distribuzione, oltre che le conseguenti implicazioni fiscali e contabili, accennando inoltre alle novità apportate dalla recente Legge di Bilancio 2026 in tema di tassazione dei dividendi percepiti dalle società.

LA PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE DELL'UTILE

La procedura di distribuzione degli utili nelle società di capitali prevede come primo step la **delibera assembleare di distribuzione**, momento cardine ed imprescindibile.

Nelle società di capitali gli utili possono essere distribuiti in due tipologie di situazioni:

1. nell'ambito dell'assemblea dei soci deputata all'approvazione del bilancio di esercizio;
2. a seguito di una diversa assemblea, distinta da quella di approvazione del bilancio, tenendo presente che prima di procedere alla materiale erogazione di utile è sempre necessario che ci sia l'adozione della delibera di distribuzione che genera il diritto stesso alla percezione degli utili in capo ai soci.

L'assemblea in particolare ha competenza per:

- deliberare **se** distribuire o meno gli utili
- **quanto** eventualmente distribuire.

Lo statuto societario invece stabilisce le **modalità** con le quali si procederà alla ripartizione.

Il diritto in capo ai soci alla percezione va verificato al momento della delibera secondo il libro soci (nel caso delle Spa) o le risultanze del registro imprese (nel caso delle Srl);

Deliberata la distribuzione, il **pagamento** da parte della società verso i soci può avvenire:

- in denaro;
- in natura, se assicura parità di trattamento.

Da ultimo la delibera di distribuzione degli utili deve essere **registrata** presso l'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ed è soggetto a tassa fissa di 200 euro (anche nel caso sia contestuale all'approvazione del bilancio), oltre imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

La registrazione è da effettuarsi telematicamente attraverso il Modello di Registrazione Atti Privati (**RAP**). Il provvedimento n.114787 del 10 Marzo 2025 dell'Agenzia entrate ha esteso l'utilizzo del modello anche al caso di distribuzione di riserve di utili pregresse, e quindi non solo alla distribuzione dell'utile di esercizio.

Successivamente, a completamento degli adempimenti connessi alla distribuzione dell'utile, si ricorda che:

- entro il 28 febbraio di ciascun anno, la società provvederà a rilasciare ai soci percettori del dividendo l'apposita certificazione denominata Modello CUPE;
- la società provvederà a compilare poi i quadri previsti nell'ambito del modello 770.



BOX DI SINTESI

LA PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE DELL'UTILE

La distribuzione dell'utile di una società passa da una procedura ben codificata:

- l'assemblea dei soci con verifica del diritto alla percezione in capo ai soci,
- il pagamento,
- la registrazione del verbale con modello IRAP,
- ulteriori adempimenti a completamento dell'operazione quali la redazione di Cupe e modello 770.

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

In primo luogo occorre considerare il dettato dell'articolo 2433, a norma del quale:

“non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”, dal quale deriva quindi che:

1. l'utile, per essere distribuito, deve essere **realmente conseguito e realizzato**, ed emerso dal bilancio approvato; non è quindi generalmente possibile l'erogazione di acconti di utili (ad eccezione delle società "il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico", quali società quotate, banche, assicurazioni);
2. qualora vi sia erosione di capitale sociale, ad esempio a seguito di perdite, è inibita la futura distribuzione di utili fino a quando preventivamente non si è provveduto a reintegrare, od eventualmente **ridurre**, il capitale sociale.

Oltre a quanto, sopra vi sono ulteriori limitazioni in tema di distribuzione di dividendi di una società di capitale, volte a tutelare l'integrità patrimoniale della stessa; si segnala in questa sede:

- ai sensi dell'articolo 2430 codice civile, si ha l'obbligo di accantonare a **riserva legale** dagli utili netti annuali una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 1 n. 5 c.c., qualora la società abbia iscritto **costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo** aventi utilità pluriennale nell'attivo patrimoniale, con il consenso, ove esistente, del Collegio sindacale, allora fino a che l'ammortamento di tali costi non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- ai sensi articolo 2426, comma 1 n. 8-bis c.c., le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione di conseguenti **utili o perdite su cambi** a conto economico; qualora vi sia un eventuale utile netto questo è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo;
- non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al **fair value** ai sensi articolo 2426, comma 1, n. 11-bis;

- non è possibile distribuire utile fino a quando non sono **ricostituite** eventuali riserve in sospensione di imposta utilizzate per copertura di perdite di esercizio.

Da ultimo si segnala che ulteriori vincoli possono essere imposti dallo statuto societario o dalla stessa assemblea, con riguardo, ad esempio, ad azioni o quote privilegiate nella ripartizione degli utili.



BOX DI SINTESI

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

- La distribuzione incontra numerosi vincoli, eventualmente statutari o imposti dall'assemblea, oltre che giuridici.
- In questo ultimo ambito si pensi al divieto di distribuire generalmente acconti di utili, ed ai limiti previsti in caso di perdite che hanno eroso il capitale sociale, o in caso di contabilizzazione di particolari costi e ricavi (costi di impianto e ampliamento, utile netto su cambi a fine esercizio, valutazioni al *fair value* ecc.).

LA DISTRIBUZIONE DI UTILE A SOCI PERSONE FISICHE

Qualora la società distribuisca utile **a soci "privati"**, ossia persone fisiche (non impresa), applica una ritenuta a titolo di imposta, definitiva e sostitutiva di altre imposte, nella misura del 26%.

Questa aliquota è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e si applica a tutti i dividendi distribuiti, indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta (e quindi sia "qualificata", ossia per chi detiene almeno il 20% di diritti di voto o il 25% di capitale sociale, che "non qualificata").

Per il socio percettore, la ritenuta è considerata un'imposizione definitiva, con la conseguenza che non è necessario dichiarare i dividendi ricevuti nella propria dichiarazione dei redditi, poiché l'imposta viene già trattenuta al momento della distribuzione (a meno che non si sia nell'ambito degli utili relativi alle partecipazioni inserite nel regime del cosiddetto "risparmio gestito", sistema con il quale un istituto finanziario che si occupa di trattenere e versare la ritenuta per conto del soggetto percipiente).

La ritenuta dovrà essere versata, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (quindi 16/4 per il I trimestre, 16/7 per il II trimestre, 16/10 per il III trimestre e infine 16/01 per il IV trimestre), con modello F24 e codice tributo 1035, indicando, come periodo di riferimento, l'ultimo mese del trimestre.



BOX DI SINTESI

LA DISTRIBUZIONE DI UTILE A SOCI PERSONE FISICHE

In caso di distribuzione a soci persone fisiche non impresa, la società provvede a trattenere un 26% a titolo di imposta (che poi riverserà con F24 con cadenza trimestrale); in questo modo il socio percettore assolve totalmente i suoi obblighi fiscali di tassazione e dichiarazione in relazione al dividendo.

LA DISTRIBUZIONE DI UTILE A SOCI SOGGETTI IRPEF ED IRES, PRE ED ANTE LEGGE DI BILANCIO 2026

In caso di soci percettori di dividendi qualificati come **imprenditori individuali, Snc e Sas (soggetti Irpef)**, l'articolo 59 del D.P.R. n. 917/86 e l'articolo 1 comma 1 e 2 del D.M. 2/04/2008, i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del:

- 40,00% se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% qualora prodotti successivamente fino al 31 dicembre 2016;
- 58,14% qualora prodotti dal 01.01.2017;
- 100%, se derivano dalla partecipazione in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

senza scontare alcuna ritenuta alla fonte in fase di erogazione (la società eroga quindi il dividendo lordo).

Nel caso invece di **società di capitali che percepisce il dividendo (soggetti Ires)**, ai sensi dell'articolo 89 del Tuir, si applica una esenzione dello stesso nella misura del 95% (cosiddetta PEX, ossia "*participation exemption*"), per evitare che ci sia un'evidente doppia imposizione sul medesimo utile (prima in capo alla società erogatrice, e poi in capo alla società socia beneficiaria). Questa disciplina è applicabile anche nel caso in cui la società partecipante non risieda nel territorio dello Stato (eccetto il caso in cui non si tratti di partecipante localizzata in Paese black list).

Per le società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio, in caso di partecipazione valutata con il metodo del costo, la società beneficiaria deve provvedere ad imputare gli utili ricevuti **per competenza a Conto Economico**, alla voce C15 "*Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate*". Si tratta di una rilevazione da redigere al sorgere del corrispondente diritto di credito, indipendentemente da quando sarà il momento di effettivo incasso.

Con la recente **Legge di bilancio 2026**, si sono avute novità in tema di tassazione dei dividendi, con modifiche ai citati articoli 59 e 89 del Tuir; in particolare, dal periodo d'imposta 2026, il regime del 95% di esenzione non è più automatico, ma diventa **condizionato**.

L'esenzione al 95% sarà possibile solo solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. **requisito percentuale** - la società percipiente deve detenere una partecipazione diretta almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili; in questa determinazione della soglia del 5% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del "demoltiplicatore" lungo la catena di controllo; oppure, in alternativa,
2. **requisito di valore** - la società percipiente deve detenere una partecipazione con valore fiscale ≥ 500.000 euro, anche se inferiore al 5%.

Qualora nessuna delle due soglie sia soddisfatta allora il dividendo concorre al reddito imponibile IRES per il 100%, e viene quindi tassato integralmente al 24%.

Quanto alla **decorrenza** di tali novità, sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2026. Questo significa che non c'è retroattività, e quindi tutte le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2025 continueranno a beneficiare del regime attuale, ovvero esclusione del 95% senza soglie minime di partecipazione; di contro, ai fini della determinazione degli acconti d'imposta per il 2026, si dovranno considerare le nuove regole, come se fossero già in vigore, con necessità, in questa campagna dichiarativa che ci attende, di dover fare due calcoli.



BOX DI SINTESI

LA DISTRIBUZIONE DI UTILE A SOCI SOGGETTI IRPEF ED IRES, PRE ED ANTE LEGGE DI BILANCIO 2026

- Nel caso di soci Irpef (imprenditori individuali, Snc e Sas), i dividendi concorrono al reddito in misura variabile, a seconda dell'anno di formazione dell'utile (40%, 49,72%, 58,14% o 100% se black list), senza applicazione di ritenute alla fonte.
- Per le società di capitali soggette a IRES, l'art. 89 TUIR prevede l'esenzione del 95% dei dividendi (PEX), al fine di evitare la doppia imposizione.
- Dal 2026, tale esenzione non è più automatica ma subordinata al possesso di una partecipazione almeno pari al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
- Le nuove regole si applicano solo alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, senza effetti retroattivi.

LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI PREGRESSE

L'assemblea dei soci può anche valutare di distribuire utili di anni precedenti, che erano stati accantonati in riserve di patrimonio netto, nelle cosiddette **“riserve di utili”**. Al solito sarà necessario una delibera dell'assemblea dei soci, con conseguente registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista fiscale si avrà il medesimo trattamento descritto per gli utili di esercizio.

Operata questa premessa, tali **riserve di utili si distinguono dalle “riserve di capitali”**, ossia riserve formate non da utili, ma da apporti dei soci o da operazioni sul capitale, ad esempio:

- sovrapprezzo azioni/quote
- versamenti in conto capitale
- versamenti a fondo perduto
- rinuncia a crediti da parte dei soci

Si tratta di una distinzione fondamentale, considerato che mentre la distribuzione di riserve di utili genera imponibile in capo ai percettori, la distribuzione di riserve di capitale non costituisce reddito imponibile per il socio, finché l'importo distribuito non supera il costo fiscale della partecipazione. Sul piano specificatamente fiscale, **l'articolo 47 del Tuir stabilisce che indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuite per prima l'utile di esercizio e le riserve di utili.**

A completamento del tema della distribuzione delle riserve di utili, occorre specificare che la normativa inoltre pone dei vincoli circa la possibilità di distribuzione delle riserve, nel momento in cui individua tre tipologie di riserve: disponibili, non distribuibili e indisponibili:

- **Riserve disponibili** - utilizzabili per **qualsiasi finalità**, a discrezione dell'assemblea: distribuzione ai soci, aumento gratuito del capitale, copertura di perdite; vi rientra la Riserva straordinaria formata con utili accantonati volontariamente, la Riserva legale per la parte eccedente il 20% del capitale sociale, la riserva da sovrapprezzo quote se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale, e gli utili portati a nuovo.
- **Riserve non distribuibili** - utilizzabili **solo per alcuni utilizzi**, come ad esempio la copertura perdite o l'aumento di capitale, **ma non possono essere distribuite ai soci**, in ottica di favorire la crescita patrimoniale

della società; vi troviamo la Riserva legale (fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale), la Riserva da sovrapprezzo quote prima che la riserva legale raggiunga il 20%, la Riserva per utili su cambi non realizzati.

- **Riserve indisponibili** - si parla di riserve **non utilizzabili in nessun caso** (distribuzione, copertura perdite, aumento capitale), considerato il grado di eccessiva volatilità; vi rientrano la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, e la riserva per valutazione al fair value di derivati di copertura



BOX DI SINTESI

LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI PREGRESSE

- Le società possono anche distribuire, se presenti, riserve costituite da utili pregresse, con le medesime formalità e trattamento fiscale della distribuzione dell'utile di esercizio.
- In tale ambito risulta importante aver chiara la distinzione tra "riserve di utili" e "riserve di capitali" (considerato che a livello fiscale l'articolo 47 del Tuir prevede che indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuite per prima l'utile di esercizio e le riserve di utili), oltre che i concetti di riserve distribuibili, non distribuibili e indisponibili.

LE SCRITTURE CONTABILI

In caso di delibera nella quale si decide di distribuire l'utile di esercizio (si ipotizzi 100.000 euro), la scrittura contabile per la **società erogatrice** sarà la seguente:

UTILE DI ESERCIZIO	@	SOCI C/DIVIDENDI	100.000		100.000	
--------------------	---	------------------	---------	--	---------	--

Qualora vi siano dividendi soggetti a ritenuta del 26%, ossia destinati a soci persone fisiche (si ipotizzi per l'importo di 20.000 euro, con ritenuta quindi pari a 5.200 euro):

SOCI/DIVIDENDI	@	ERARIO C/RITEN. DIVID.	5.200		5.200	
----------------	---	------------------------	-------	--	-------	--

Dal punto di vista di un'eventuale società socia, percettrice del dividendo (si ipotizzi pari a 10.000 euro), la scrittura contabile con la quale registrare il dividendo sarà la seguente:

CREDITI VS PARTECIPATA	@	DIVIDENDI	10.000		10.000	
------------------------	---	-----------	--------	--	--------	--

Al momento dell'incasso:

BANCA C/C	@	CRED. VS PARTECIPATA	10.000		10.000	
-----------	---	----------------------	--------	--	--------	--

Detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio: le novità della Legge di Bilancio 2026



A cura di **Cristoforo Florio**

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulla normativa dei bonus fiscali spettanti a fronte degli interventi di recupero edilizio, nonché di quelli di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico dei fabbricati esistenti, prorogando al 2027 l'abbassamento delle aliquote di detrazione fiscale originariamente previsto già per l'anno 2026 da parte della Legge di Bilancio 2025. Di seguito si riepilogano, quindi, i principali bonus fiscali in vigore per il 2026 e le relative misure di detrazione fiscale di volta in volta applicabili in relazione alle principali tipologie di detti interventi di recupero/riqualificazione/miglioramento.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sul piano normativo, la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sui bonus fiscali spettanti per gli interventi eseguiti sugli immobili non introducendo alcuna nuova agevolazione fiscale in relazione agli immobili ma apportando esclusivamente alcune modifiche alla misura delle aliquote di detrazione fiscale applicabili.

Pertanto, è opportuno ricordare che i bonus fiscali relativi agli immobili continuano ad essere fruibili esclusivamente sotto forma di detrazione fiscale da applicare nella dichiarazione annuale dei redditi (730 o Modello Redditi). Ciò vuol dire che il beneficio fiscale potrà essere concretamente recuperato dal contribuente solo a condizione che questi presenti un'imposta lorda annua sufficientemente capiente rispetto all'ammontare della quota annuale di detrazione fiscale. Per una migliore comprensione di quanto detto si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO PRATICO

Tizio sostiene, nel corso del 2026, spese per interventi di ristrutturazione edilizia sulla propria abitazione principale, per un importo pari a € 8.000 (IVA inclusa), maturando una detrazione del 50% (€ 4.000) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 400).

Tuttavia, dopo aver applicato le varie detrazioni fiscali nella dichiarazione annuale dei redditi, Tizio risulta avere una imposta lorda residua per l'anno 2026 pari a € 200.

In questo caso, la quota di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia per l'anno 2026 (€ 400) abatterà l'imposta lorda residua per l'anno 2026 (€ 200), azzerandola, ma la restante differenza di € 200 sarà perduta e non sarà più fiscalmente recuperabile, fermo restando il diritto di Tizio portare in detrazione le rate negli anni successivi, sempre a condizione che vi sia la predetta capienza fiscale.

Per completezza si rileva che la Legge di Bilancio 2026 non ha apportato alcuna modifica in relazione al tetto massimo di detrazioni fiscali fruibili che era stato introdotto dalla precedente Legge di Bilancio 2025. Pertanto, in relazione alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, anche nel 2026, resta applicabile quanto previsto dall'articolo 16-ter del TUIR che ha previsto un tetto massimo alla detrazione fiscale concretamente fruibile dai contribuenti persone fisiche, parametrato al reddito complessivo di questi ultimi e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare¹.

NOTA BENE

La nuova riduzione di detrazione fiscale di € 440 per le persone fisiche aventi un reddito complessivo superiore a € 200.000, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, non dovrebbe interessare le detrazioni fiscali per interventi edilizi, in quanto detta riduzione riguarda esclusivamente le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici ed i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Dovrebbero quindi risultare escluse da tale riduzione le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi di recupero edilizio, energetico e/o sismico degli immobili, in quanto detraibili al 50%/36%/30% e non al 19%.



BOX DI SINTESI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge di Bilancio 2026 non ha introdotto nuovi bonus edilizi ma ha prorogato al 2026 le aliquote di detrazione fiscale "agevolate" 50%-36%, in deroga a quanto aveva previsto la Legge di Bilancio 2025
- Le detrazioni fiscali per bonus edilizi continuano ad essere fruibili esclusivamente in dichiarazione dei redditi
- Resta operante il tetto massimo alle detrazioni introdotto a partire dal 2025, basato su reddito e numero di familiari a carico del contribuente.

¹ In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni specificatamente previste dall'articolo 16-ter, comma 4, del d.P.R. n. 917/86, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a € 75.000, il nuovo limite massimo di spesa (che si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa) è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L'importo "base" è pari a:

- € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000;
- € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.
- Considerata l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di € 14.000 o € 8.000 è pari a:
 - 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917/86;
 - 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
 - 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
 - 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

LA DETRAZIONE IRPEF 50%/36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO (ART. 16-B/S TUIR)

In deroga a quanto aveva previsto la precedente Legge di Bilancio 2025, viene mantenuta anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie nelle misure di seguito indicate:

- 50%, per gli interventi eseguiti sull'abitazione principale da parte dei titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
- 36%, per gli interventi eseguiti sulla "seconda casa" o comunque da parte di soggetti non titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

Invece, dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, l'aliquota di detrazione per gli interventi di recupero edilizio verrà ridotta al 30%, con un plafond di spesa massima su cui calcolare la detrazione pari a € 48.000 per unità immobiliare.

Tuttavia, per gli anni 2026 e 2027 è stato previsto un regime temporaneo, che prevede aliquote di detrazione fiscale diverse, a seconda che gli interventi siano eseguiti o meno sull'unità adibita ad abitazione principale, mantenendo invece inalterato il limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

Infatti, viene previsto che, per le spese documentate relative agli interventi di recupero edilizio spetta:

- una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2026;
- una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027;

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.

ESEMPIO PRATICO

Caio sostiene, nel corso del 2026, spese per interventi di ristrutturazione edilizia su una "seconda casa" di proprietà, per un importo pari a € 10.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Caio matura una detrazione fiscale del 36% (€ 3.600) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 360).

Fermo restando il predetto limite di € 96.000, la detrazione spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata:

- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2026; e
- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2027;

nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

ESEMPIO PRATICO

Caio sostiene, nel corso del 2026, spese per interventi di ristrutturazione edilizia sulla propria "abitazione principale" di proprietà, per un importo pari a € 10.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Caio matura una detrazione fiscale del 50% (€ 5.000) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 500).

Si ricorda che, al fine di usufruire della detrazione fiscale potenziata al 50% (per il 2026) e al 36% (per il 2027), il soggetto che sostiene la spesa deve essere titolare di un diritto di proprietà o di un diritto di usufrutto, di superficie, di uso o di abitazione sull'immobile oggetto di recupero edilizio e quest'ultimo deve rappresentare la sua abitazione principale.

NOTA BENE

Le condizioni per usufruire dell'aliquota di detrazione fiscale al 50% per le spese sostenute nel 2026 relativamente agli interventi di recupero edilizio sono dunque due:

- la spesa deve essere sostenuta da un soggetto che vanta un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento in relazione all'immobile ristrutturato, restando esclusa l'agevolazione potenziata per coloro che abbiano un "collegamento giuridico" di tipo diverso (comodatario, promissario acquirente, locatario, ecc.);
- la spesa deve essere sostenuta in relazione ad un immobile che sia adibito ad abitazione principale.

In questa sede è opportuno ricordare che per "abitazione principale" si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente, laddove si intendono per "familiari", ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Pertanto, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per il bonus fiscale spettante a fronte degli interventi di recupero edilizio ex articolo 16-bis del TUIR, si riepilogano nella seguente tabella le diverse aliquote di detrazione fiscale spettanti:

ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	ALIQUOTA DI DETRAZIONE FISCALE SPETTANTE	LIMITE DI SPESA MASSIMA
Dall'1.1.2026 al 31.12.2027, interventi eseguiti dai proprietari (o per i titolari di diritti reali) sull'abitazione principale	Aliquota fissata al: <ul style="list-style-type: none"> • 50% per le spese sostenute nel 2026 • 36% per le spese sostenute nel 2027 	€ 96.000
Dall'1.1.2026 al 31.12.2027, interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale o da parte di soggetti non legati all'immobile da un diritto reale o da un diritto reale di godimento	Aliquota fissata al: <ul style="list-style-type: none"> • 36% per le spese sostenute nel 2026 • 30% per le spese sostenute nel 2027 	€ 96.000

Si ricorda infine che la detrazione per interventi di recupero edilizio continua a spettare nella misura del 50% (quindi, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione².

Diversamente, va evidenziato che, dal 1° gennaio 2025, non godono più dell'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

2 Articolo 16-bis, comma 3, del d.P.R. n. 917/86.



BOX DI SINTESI

LA DETRAZIONE IRPEF 50%/36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

- La detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio con spese sostenute nel 2026 è pari al 50% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 36% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile
- La detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio con spese sostenute nel 2027 è pari al 36% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 30% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile.

LA DETRAZIONE IRPEF 50%/36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI E PER L'ACQUISTO DI POSTI AUTO/BOX AUTO PERTINENZIALI (ART. 16-B/S, C. 1, LETT. D), E ART. 16-B/S, C. 3, TUIR)

La Legge di Bilancio 2026 conferma anche la detrazione fiscale per l'acquisto di immobili in fabbricati interamente ristrutturati (spettante nella misura del 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, entro un plafond di spesa massima di € 96.000 per unità immobiliare), con il sistema delle aliquote del 50%/36% illustrato in precedenza.

Risulta altresì confermata anche la detrazione fiscale per la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) o l'acquisto di box e posti auto già realizzati dall'impresa di costruzione (spettante sul costo di costruzione/realizzazione del box/posto auto, entro un plafond di spesa massima di € 96.000 per unità immobiliare), a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare residenziale.

Con riferimento alle menzionate agevolazioni fiscali, concernenti l'acquisto di unità abitative o di box/posti auto pertinenziali, è importante segnalare quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2025 in relazione all'aliquota di detrazione fiscale spettante. Sul punto, è stato in particolare chiarito che la detrazione fiscale spetta:

- nella misura del 50%, se l'unità abitativa (nel caso di acquisto di unità abitativa facente parte di fabbricato interamente ristrutturato) o l'unità abitativa di cui il box/posto auto è pertinenza (nel caso di acquisto di box/posto auto pertinenziale) sia destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione;
- nella misura del 36%, negli altri casi.

ESEMPIO PRATICO

Tizio acquista a gennaio 2026 un'immobile abitativo facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato, venduto da un'impresa di costruzioni entro 6 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione, pagando un prezzo di acquisto pari a € 300.000 IVA inclusa.

A giugno 2026 Tizio trasferisce la propria residenza anagrafica in detto immobile.

In tal caso Tizio matura una detrazione fiscale così calcolata: $25\% \times € 300.000 \times 50\% = € 37.500$, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 3.750).



BOX DI SINTESI

LA DETRAZIONE IRPEF 50%/36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI E PER L'ACQUISTO DI POSTI AUTO/BOX AUTO PERTINENZIALI

- Le detrazioni IRPEF spettanti a fronte di acquisti di immobili abitativi e/o box/posti auto pertinenti del 2026 sono pari al 50% se l'unità abitativa o l'unità abitativa di cui il box/posto auto è pertinenza sia destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione
- In caso di mancato rispetto di tale condizione, la detrazione fiscale spetta nella misura del 36%.

LA DETRAZIONE 50%/36% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI (ART. 14 DEL D.L. N. 63/2013)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio (illustrati in precedenza). In particolare:

- per le spese di riqualificazione energetica sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota di detrazione fiscale è pari al 50%, per le spese sostenute nel 2026, ed al 36%, per quelle sostenute nel 2027;
- per le spese di riqualificazione energetica sostenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente o comunque non relative all'abitazione principale, l'aliquota di detrazione fiscale è pari al 36%, per le spese sostenute nel 2026, ed al 30%, per quelle sostenute nel 2027.

NOTA BENE

A partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non godono più del bonus per riqualificazione energetica.

La seguente tabella riepiloga le nuove aliquote di detrazione per riqualificazione energetica, applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, unitamente alla detrazione massima fruibile o al massimale di spesa applicabile in relazione a ciascuna specifica tipologia di intervento:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA O SPESA MASSIMA AMMESSA	ALIQUOTA DI DETRAZIONE 2026
Acquisto e posa in opera delle schermature solari	€ 60.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	€ 60.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 	€ 30.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	€ 60.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
Riqualificazione energetica globale	€ 100.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	€ 100.000 di detrazione massima fruibile	50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	€ 40.000 di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l'edificio)	50%/36%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro)	€ 40.000 di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l'edificio)	50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (1 classe di rischio inferiore)	€ 136.000 di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l'edificio)	50%/36%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (2 classi di rischio inferiori)	€ 136.000 di spesa (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui è costituito l'edificio)	50%/36%



BOX DI SINTESI

LA DETRAZIONE 50%/36% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

- La detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica con spese sostenute nel 2026 è pari al 50% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 36% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile
- La detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica con spese sostenute nel 2027 è pari al 36% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 30% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile.

LA DETRAZIONE 50%/36% PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI (ART. 16, C. 1-BIS – 1-SEPTIES, D.L. N. 63/2013)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione sismica degli edifici, compreso il c.d. "sismabonus acquisti", vengono allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio illustrati in precedenza. In particolare:

- per le spese di riqualificazione sismica sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota di detrazione fiscale è pari al 50%, per le spese sostenute nel 2026, ed al 36%, per quelle sostenute nel 2027;
- per le spese di riqualificazione sismica sostenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente o comunque non relative all'abitazione principale, l'aliquota di detrazione fiscale è pari al 36%, per le spese sostenute nel 2026, ed al 30%, per quelle sostenute nel 2027.

La ripartizione della detrazione resta fissata, come nel 2024, in 10 anni.

Pertanto, dal 2025 e fino al 2027, non vi sarà più la distinzione di aliquota di detrazione tra gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o due classi, in quanto detti interventi potranno beneficiare della detrazione del 30%/36%/50%, anche se consentiranno solo una lieve riduzione di rischio sismico, indipendentemente dall'avvenuto passaggio o meno della classe di rischio sismico.

Infine, si evidenzia che - anche per l'anno 2026 - è applicabile l'agevolazione del c.d. "sismabonus acquisti": si tratta della detrazione fiscale spettante all'acquirente di singole unità immobiliari, site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006, che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di termine dei lavori.

NOTA BENE

Nel caso del “sismabonus acquisti”, la detrazione fiscale spetta solo qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione consenta la riduzione di almeno una classe di rischio sismico rispetto a quella dell'edificio preesistente demolito.

L'ammontare della detrazione fiscale per “sismabonus acquisti” può competere all'acquirente dell'unità immobiliare nelle misure “maggiorate” (detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2026 e 36% per spese 2027, sempre su un plafond di spesa massima di € 96.000 per unità immobiliare) se l'unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.

Diversamente, la detrazione fiscale ammonta al 36%, per le spese sostenute nel 2026, ed al 30%, per le spese sostenute nel 2027 (sempre su un plafond di spesa massima di € 96.000 per unità immobiliare).

**BOX DI SINTESI****LA DETRAZIONE 50%/36% PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI**

- La detrazione IRPEF/IRES per interventi di miglioramento sismico con spese sostenute nel 2026 è pari al 50% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 36% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile
- La detrazione IRPEF/IRES per interventi di miglioramento sismico con spese sostenute nel 2027 è pari al 36% (per gli interventi su abitazione principale, con spese sostenute da un titolare di un diritto reale o diritto reale di godimento sull'immobile) o al 30% (in tutti gli altri casi), su un plafond di spesa massima di € 96.000 per immobile.

LA DETRAZIONE FISCALE PER SUPERBONUS (ART. 4, C. 2, D.L. N. 95/2025)

Si segnala che l'agevolazione fiscale del Superbonus è definitivamente cessata alla data del 31 dicembre 2025. Viene tuttavia prevista un'estensione del Superbonus nella misura del 110% alle spese sostenute nel 2026, al fine di consentire il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma.

In particolare, l'estensione riguarda gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e, a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a condizione che:

- l'iter per la richiesta di ottenimento di contributi pubblici sia stato attivato dal 30 marzo 2024; e
- sia stata esercitata l'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

**BOX DI SINTESI****LA DETRAZIONE FISCALE PER SUPERBONUS**

- Salvo specifiche eccezioni, l'agevolazione del Superbonus risulta definitivamente cessata alla data del 31 dicembre 2025.

LA DETRAZIONE FISCALE PER MOBILI E ARREDI (ART. 16, C. 2, D.L. N. 63/2013)

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici viene prorogata al 31 dicembre 2026 con un plafond di spesa massima pari a € 5.000.

NOTA BENE

Tale detrazione fiscale spetta sia in relazione alle "abitazioni principali" sia con riferimento alle "seconde case", senza distinzioni.

Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:

- recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
- non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- sostenimento di spese per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica);
- connessione della suddetta spesa con l'esecuzione di un intervento di recupero edilizio³;
- l'intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici.

ESEMPIO PRATICO

Tizio acquista mobili e arredi nel 2026 destinati all'appartamento la cui ristrutturazione è iniziata a ottobre 2025. In questo caso, Tizio matura il diritto a fruire della detrazione fiscale in esame, in quanto risulta rispettata la condizione dell'inizio lavori a partire dal 1° gennaio 2025.

ESEMPIO PRATICO

Tizio acquista mobili e arredi nel 2026 destinati all'appartamento la cui ristrutturazione è iniziata a dicembre 2024. In questo caso, Tizio non matura il diritto a fruire della detrazione fiscale in esame, in quanto non risulta rispettata la condizione dell'inizio lavori a partire dal 1° gennaio 2025.

³ Trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi nonché degli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza e degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

- i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

NOTA BENE

Si ricorda infine che l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (ad es., la ristrutturazione del bagno consente di portare in detrazione le spese per l'acquisto di un nuovo tavolo o di un frigorifero).

**BOX DI SINTESI****LA DETRAZIONE FISCALE PER MOBILI E ARREDI (ART. 16, C. 2, D.L. N. 63/2013)**

- Prorogata anche per il 2026 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili e arredi destinati all'immobile ristrutturato
- La detrazione spetta nella misura del 36% su un plafond di spesa massima di € 5.000.

LA DETRAZIONE FISCALE DEL 75% PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART. 119-TER DEL D.L. N. 34/2020)

Resta confermato fino al 31 dicembre 2025 il c.d. "bonus barriere architettoniche 75%", inizialmente previsto soltanto con riferimento alle spese dell'anno 2022.

Si ricorda che, a decorrere dal 30 dicembre 2023, l'agevolazione in questione riguarda esclusivamente gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici già esistenti che riguardino scale, rampe, ascensori, servoscala e/o piattaforme elevatrici. Pertanto, a partire da tale data, la detrazione del 75% non spetta più per le spese per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Inoltre, sempre a partire dal 30 dicembre 2023, il rispetto dei requisiti del D.M. n. 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

NOTA BENE

La detrazione del 75% deve essere fruita:

- in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
- in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda, infine, che per questa detrazione fiscale non è possibile optare per cessione/sconto in relazione alle spese sostenute nel 2025.

**BOX DI SINTESI**

Risulta definitivamente cessata alla data del 31 dicembre 2025 l'agevolazione per eliminazione delle barriere architettoniche del 75%.

LA DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI SUL “VERDE” (ART. 1, C. 12, L. N. 205/2017)

Non risulta essere stata ulteriormente prorogata la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e/o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

**BOX DI SINTESI**

Risulta definitivamente cessata l'agevolazione per interventi sul “verde”.

La rilevazione dei ricavi di competenza per i bilanci ordinari e abbreviati



A cura di **Francesca Iula**

Tra le scritture di assestamento che si contabilizzano a fine anno, vi sono quelle relative alla rilevazione dei ricavi di competenza. Tali scritture sono principalmente la conseguenza del disallineamento esistente tra il momento in cui un ricavo si intende di competenza ai fini della determinazione del risultato d'esercizio e il momento in cui è necessario emettere la fattura per rispettare le regole IVA.

A questo si aggiunge che, per i bilanci da redigere in forma ordinaria, nasce l'esigenza di analizzare i cosiddetti contratti di vendita "complessi", al fine di determinare autonomamente la competenza di ogni unità contabile in cui il contratto può essere distinto.

Nel presente articolo verranno proposti numerosi esempi di rilevazione dei ricavi di competenza e in particolare, per i bilanci da redigere in forma ordinaria, si farà riferimento alle registrazioni da effettuare per i contratti di tipo "complesso".

Nella redazione dei bilanci ci si trova spesso a contabilizzare le scritture di assestamento relativamente ai ricavi di competenza. Tali scritture sono principalmente la conseguenza del disallineamento esistente tra il momento in cui un ricavo si intende di competenza ai fini della determinazione del risultato d'esercizio e il momento in cui bisogna emettere la fattura ai fini IVA.

Più precisamente, per analizzare la corretta competenza di un ricavo, è necessario da un lato *"tenere conto della sostanza dell'operazione o del contratto"* e dall'altro distinguere le seguenti fattispecie:

- nel caso di "cessione di beni" il ricavo è di competenza nel momento in cui si verifica il trasferimento dal venditore al compratore dei rischi e benefici legati alla proprietà del bene;
- nel caso di "prestazione di servizi" svolti a cavallo d'anno, si predilige l'attribuzione della competenza del ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, sempre che lo *stato di avanzamento* possa essere calcolato con ragionevole certezza, e cioè sempre che vi sia un accordo tra le parti che preveda la maturazione del corrispettivo via via che la prestazione è eseguita e che lo stato di avanzamento possa essere misurato attendibilmente. Nel caso in cui lo stato di avanzamento non possa essere rilevato con ragionevole certezza, allora il ricavo per il servizio prestato è iscritto nella sua interezza nell'anno in cui la prestazione è stata definitivamente completata e ultimata.

Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi, quelli più utilizzati si basano sulla proporzione tra le ore di lavoro svolte alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro, o sulla proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali che si prevede di sostenere per lo svolgimento della prestazione.

A queste regole di carattere generale si aggiunge che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (stan-

te l'esonero per i bilanci micro e abbreviati) devono procedere alla suddivisione dei contratti di vendita "complessi" in più unità elementari di contabilizzazione e analizzare attentamente la competenza di ogni singola unità contabile in cui il contratto può essere distinto.

I contratti "complessi" sono quei contratti di compravendita che possono essere ripartiti in più unità, come per esempio contratti che includono sia una "cessione di beni", sia una "prestazione di servizi" a fronte della pattuizione di un unico corrispettivo onnicomprensivo.

A stabilire questo ulteriore onere a carico dei bilanci ordinari è il nuovo principio contabile OIC – 34, in vigore dal 1° gennaio 2024, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi da iscrivere nella voce *A1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi* definendo un quadro omogeneo e ordinato sulla rilevazione dei ricavi, in linea con l'impostazione dei principi contabili internazionali.

Ai fini della corretta rilevazione del ricavo per i contratti "complessi" devono essere seguite le seguenti fasi di lavoro:

- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione (UEC);
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi.

Il redattore di bilancio deve quindi procedere con l'analisi dei contratti "complessi" al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione in cui possono essere distinti, trattando separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promessi al cliente. In seguito, deve allocare il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata e attribuire ad ogni unità la corretta competenza economica. Per l'allocazione del prezzo si può fare riferimento al listino prezzi dell'azienda o al prezzo mediamente praticato nel mercato per prodotti o servizi simili.

Si precisa che la suddivisione in più unità elementari di contabilizzazione non dovrà essere fatta quando i singoli beni o servizi, previsti all'interno dello stesso contratto, presentano una relazione di interdipendenza e/o interconnessione tale che il cliente non può utilizzarli separatamente ma solo in combinazione tra di loro.

SÌ - DISTINZIONE IN UNITÀ ELEMENTARE

ESEMPIO

Una società che produce e vende computer stipula un contratto con un cliente che prevede la consegna di un computer nell'anno X e concede al cliente la possibilità di assistenza gratuita per i primi tre anni successivi alla vendita.

La società individua due unità elementari di contabilizzazione, una relativa alla fornitura del bene di competenza dell'anno X e l'altra relativa all'assistenza gratuita che verrà ripartita per competenza nelle annualità X1 X2 e X3.

NO - DISTINZIONE IN UNITÀ ELEMENTARE

Non si procede alla definizione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro e cioè quando non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri.

ESEMPIO

Una società vende un software ad un cliente il quale non può utilizzare il software in questione senza il connesso servizio di personalizzazione fornito dalla stessa società venditrice. Il software è consegnato nell'esercizio X ed il servizio di personalizzazione è effettuato nell'esercizio successivo. In questo caso i beni e i servizi previsti dal contratto sono così integrati tra di loro che il cliente non può utilizzarli separatamente gli uni dagli altri, pertanto non viene effettuata alcuna suddivisione in unità elementari e il ricavo è rilevato tutto nell'anno X.

Di seguito vengono proposti vari esempi di registrazione dei ricavi di competenza, distinguendo le scritture da adottare per la rilevazione dei contratti "semplici", contratti di compravendita che comunemente vengono utilizzati nelle società di più piccole dimensioni tenute alla redazione dei bilanci micro e abbreviati, e le scritture relative ai contratti di tipo "complesso" talvolta utilizzati dalle società più grandi e strutturate tenute alla redazione dei bilanci ordinari.

I CONTRATTI "SEMPLICI": ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI DI RILEVAZIONE DEI RICAVI DI COMPETENZA

L'attenzione da porre nella rilevazione dei ricavi nei contratti semplici è spesso legata al disallineamento esistente tra il momento in cui un ricavo si intende di competenza ai fini della determinazione del risultato d'esercizio e il momento in cui bisogna emettere la fattura ai fini IVA. Quando questo disallineamento si verifica verso la fine dell'esercizio viene richiesta la redazione delle scritture di assestamento, al fine di attribuire correttamente il ricavo alle corrette annualità di bilancio.

Preliminarmente si ricorda che il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva, e cioè il momento in cui si deve emettere la fattura, è disciplinato diversamente a seconda che ci si trovi di fronte a una cessione beni o a una prestazione servizi.

In caso di **cessione di beni**, la fattura di vendita deve essere emessa:

- in data di consegna o spedizione della merce
- ma se prima della consegna della merce viene incassato un anticipo, è necessario emettere la fattura in relazione all'importo incassato.

Nel caso di cessione beni è ammessa la fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce, sempreché la consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo.

In caso di **prestazione di servizi** l'esigibilità dell'imposta si verifica:

- al momento di pagamento del corrispettivo
- se viene emessa la fattura anticipatamente all'incasso del corrispettivo, l'esigibilità dell'imposta coincide con la data della fatturazione

Quindi, nel caso di prestazione di servizi, è possibile attendere l'incasso del corrispettivo per emettere la relativa fattura. Analogamente al caso della cessione di beni, anche per le prestazioni di servizi è ammessa la fatturazione differita a patto che i servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione, siano effettuati nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, per i quali può essere emessa un'unica fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Negli esempi che seguono si noterà che non sempre una fattura di vendita viene registrata alla posta "ricavo" in quanto la competenza economica può manifestarsi in un momento successivo all'emissione della fattura che va effettuata rispettando le sopra citate regole IVA.

CASO A) Cessione di beni con incasso di un acconto**ESEMPIO**

Fornitura di beni per un totale di € 3.000 + IVA. Acconto ricevuto a dicembre per 1.000 + IVA, fatturazione a saldo a gennaio quando si effettua la spedizione della merce.

Gli acconti ricevuti dai clienti devono essere fatturati ma si trasformano in ricavi quando avviene la consegna e si perfeziona il trasferimento dei rischi e benefici dei beni venduti. Le somme ricevute in anticipo devono essere indicate inizialmente nella voce "Clienti c/anticipi", da riepilogare nel passivo dello Stato Patrimoniale in quanto rappresentano "debiti verso clienti per anticipi ricevuti a fronte di forniture di beni non ancora effettuate", e in seguito vengono girocontate a ricavo in occasione del trasferimento dei rischi e benefici dei beni dal venditore al compratore.

Dicembre: emessa fattura per acconto ricevuto 1.000 + 220 di IVA

Crediti v/cliente (SP)	@	#	1.220	
		Iva a debito (SP)		220
		Clienti c/anticipi (SP)		1.000

Gennaio: emessa fattura in occasione della spedizione della merce per 3.000, detratto acconto di 1.000, fattura a saldo per 2.000 + 440 di IVA

Crediti v/cliente (SP)	@	#	2.440	
		Iva a debito (SP)		440
		Ricavi di vendita (CE)		2.000

Contestualmente si giroconta a ricavo l'acconto contabilizzato l'anno precedente alla voce patrimoniale passiva "Clienti c/anticipi"

Clienti c/anticipi (SP)	@	Ricavi di vendita (CE)	1.000	
-------------------------	---	------------------------	-------	--

In questo modo si sono rispettate le regole IVA sul momento di emissione della fattura e si è rilevato il ricavo interamente nell'annualità in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici dei beni venduti.

CASO B) Cessione di beni con trasferimento dei rischi e benefici in un momento diverso dalla data della fatturazione

È frequente che nei contratti di vendita, nazionali e internazionali, vengano previste clausole dirette a individuare il momento in cui avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore della merce venduta, attraverso l'inserimento nei contratti dei cosiddetti termini di resa, denominati "Incoterms® 2020". Alcuni Incoterms definiscono il passaggio dei rischi della merce in un momento diverso dalla data di inizio della spedizione, data in cui la vendita deve essere fatturata ai sensi della normativa IVA. Questo disallineamento richiede di prestare attenzione alla corretta rilevazione del ricavo di competenza, come si vede dai seguenti esempi.

ESEMPIO 1 | Esportazione all'estero di beni con clausola Incoterms EXW per un totale di € 3.000. Inizio spedizione a dicembre, arrivo della merce a destinazione a gennaio, al 31/12 la merce era in viaggio. La clausola EXW prevede il passaggio dei rischi dal venditore al compratore franco fabbrica, quindi già all'inizio della spedizione. In questo caso c'è un allineamento tra la data di emissione della fattura (inizio della spedizione) e il trasferimento dei rischi della merce con la rilevazione del ricavo (sempre inizio della spedizione).

Dicembre: emessa fattura immediata in occasione della spedizione all'estero della merce per 3.000 non imponibile di cui all'articolo 8 D.P.R. 633/1972 (esportazione), che viene registrata a ricavo visto che all'inizio della spedizione si verifica anche il passaggio dei rischi e benefici dal venditore al compratore

Crediti v/cliente (SP)	@	Ricavi di vendita (CE)	3.000
------------------------	---	------------------------	-------

ESEMPIO 2 | Esportazione di beni con clausola Incoterms DDP per un totale di € 3.000. Inizio spedizione a dicembre, arrivo della merce a destinazione a gennaio, al 31/12 la merce era in viaggio. La clausola DDP prevede il passaggio dei rischi dal venditore al compratore franco destino, quindi all'arrivo della merce a destinazione. In questo caso c'è un disallineamento tra la data di emissione della fattura (inizio della spedizione) e il trasferimento dei rischi della merce con la rilevazione del ricavo (arrivo a destinazione).

Dicembre: emessa fattura immediata in occasione della spedizione all'estero della merce per 3.000 non imponibile di cui all'articolo 8 D.P.R. 633/1972 (esportazione), non contabilizzata a ricavo ma contabilizzata in una posta patrimoniale da riepilogare nelle passività (è possibile utilizzare il conto "risconti passivi")

Crediti v/cliente (SP)	@	Risconti passivi (SP)	3.000
------------------------	---	-----------------------	-------

Gennaio: Il ricavo di competenza viene contabilizzato quando la merce arriva a destinazione e si verifica il passaggio dei rischi e benefici dal venditore al compratore, mediante il giroconto dei risconti passivi alla posta "Ricavi"

Risconti passivi (SP)	@	Ricavi di vendita (CE)	3.000
-----------------------	---	------------------------	-------

Anche in quest'ultimo esempio si può notare che si sono rispettate le regole IVA sul momento di emissione della fattura all'inizio della spedizione e si è rilevato il ricavo interamente nell'annualità in cui si verifica il trasferimento dei rischi e della proprietà del bene venduto, come specificamente previsto dall'Incoterms adottato.

CASO C) Transazioni che hanno ad oggetto prestazione di servizi

Per quanto riguarda le transazioni che hanno per oggetto prestazioni di servizi, posto che la normativa IVA consente di attendere l'incasso del corrispettivo per l'emissione della fattura, occorre prestare attenzione alla rilevazione per competenza di quei ricavi per servizi ultimati alla data di redazione del bilancio, ma non ancora fatturati.

ESEMPIO

A dicembre si verifica l'ultimazione della prestazione di servizi per un corrispettivo pari a € 3.000 che però viene fatturata nell'esercizio successivo. E' necessario contabilizzare al 31/12 la scrittura di assestamento per rilevare il ricavo di competenza. Per tale rilevazione si utilizza una posta di patrimonio chiamata "Fatture da emettere" che verrà riepilogata tra le attività dello Stato Patrimoniale.

Fatture da emettere (SP)	@	Ricavi per servizi (CE)	3.000
--------------------------	---	-------------------------	-------

Nell'esercizio successivo, quando verrà emessa la fattura per 3.000 più IVA, si andrà a stornare il conto "Fatture da emettere" come contropartita della posta "Crediti v/cliente".

Crediti v/cliente (SP)	@	#	3.660	
		Iva a debito (SP)		660
		Fatture da emettere (SP)		3.000

I CONTRATTI "COMPLESSI": ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI DI RILEVAZIONE DEI RICAVI DI COMPETENZA

Come anticipato, soprattutto nelle società di grandi dimensioni che redigono i bilanci in forma ordinaria, possono essere stipulati contratti di vendita di tipo "complesso" che devono essere attentamente analizzati al fine di rilevare la corretta competenza di ogni singola unità in cui il contratto può essere suddiviso.

ESEMPIO 1

A dicembre viene sottoscritto un contratto "complesso" di cessione di un macchinario con la seguente offerta:

- Prezzo macchinario 250.000
- Costo installazione 10.000
- Assistenza gratuita di 6 mesi che verrà prestata l'anno successivo

Il prezzo convenuto scontato è pari ad € 255.000+IVA 56.100, comprensivo sia della vendita del macchinario, sia dell'installazione, sia dell'assistenza gratuita.

Le fasi da seguire per analizzare il contratto "complesso" sono le seguenti:

- Identificazione delle Unità Elementari di Contabilizzazione (per brevità "UEC") che vengono così individuate:
 - UEC1 vendita del macchinario e installazione dello stesso
 - UEC2 servizio di assistenza gratuita
- "allocazione" del prezzo scontato di ogni UEC sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola UEC e la somma dei prezzi di vendita di tutte le UEC incluse nel contratto.

Il costo di installazione, essendo un onere accessorio del valore del macchinario, non viene considerato come UEC a sé stante.

Il valore del servizio di assistenza gratuita, che rappresenta una separata UEC, viene stimato dalla società con facilità sulla base del suo listino prezzi, posto che lo vende sul mercato come servizio a pagamento a € 500 mensili. Moltiplicando i 500€ mensili x 6 mesi di assistenza gratuita, il valore attribuito all'UEC2 è pari a € 3.000.

Totale UEC1 260.000 + UEC2 3.000 = 263.000, vendute al prezzo scontato di 255.000 (sconto implicito di 8.000)

Attribuzione del prezzo scontato alle due UEC:

- UEC1 Macchinario e installazione: $255.000/263.000 \times 260.000 = 252.090$ ricavo imputato nell'anno del trasferimento rischi e benefici
- UEC2 Servizio assistenza: $255.000/263.000 \times 3.000 = 2.910$ ricavo riscontato all'anno successivo in cui viene eseguito il servizio di assistenza

A **dicembre** viene quindi imputato solo il ricavo dell'UEC1 pari a € 252.090, l'importo dell'UEC2 viene registrato a "risconti passivi"

Crediti v/cliente (SP)	@	#	311.100	
		Iva a debito (SP)		56.100
		Risconti passivi (SP)		2.910
		Ricavi di vendita (CE)		252.090

A **gennaio** viene contabilizzato il ricavo relativo al servizio di assistenza gratuita UEC2 per € 2.910 mediante giroconto del risconto passivo

Risconti passivi (SP)	@	Ricavi prestazione servizi (CE)	2.910
-----------------------	---	---------------------------------	-------

ESEMPIO 2 A dicembre si effettua una vendita di un macchinario con consegna differita dei pezzi di ricambio, che nel frattempo vengono custoditi nel magazzino del venditore. Il prezzo complessivo del contratto è pari a € 60.000.

A dicembre la società consegna il macchinario al cliente che ne prende pieno possesso. Tuttavia i pezzi di ricambio, per accordi con il cliente, rimangono presso la società venditrice per 2 anni, in quanto il cliente al momento non ha spazio nel proprio magazzino.

A dicembre il cliente ha pieno titolo legale sui pezzi di ricambio e la società venditrice non può utilizzare quei beni, non è responsabile né per il loro deterioramento, né in caso di furto. A fronte di ciò si ritiene perfezionato il passaggio dei rischi e benefici dei pezzi di ricambio.

Le fasi da seguire sono:

Identificazione delle Unità Elementari di Contabilizzazione (per brevità "UEC") individuate come segue:

- UEC1 Vendita del macchinario
- UEC2 Vendita dei pezzi di ricambio
- UEC3 Servizio di custodia dei pezzi di ricambio
 - "allocazione" del prezzo scontato di ogni UEC sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola UEC e la somma dei prezzi di vendita di tutte le UEC incluse nel contratto.

La società alloca il prezzo complessivo del contratto alle 3 unità elementari di contabilizzazione utilizzando il proprio listino prezzi per la stima dei ricavi di vendita del macchinario e dei ricambi, mentre il prezzo del servizio di custodia, non previsto nel listino prezzi, è calcolato per differenza.

L'allocazione è la seguente:

- UEC1 Macchinario: prezzo di listino € 40.000
- UEC2 Pezzi di ricambio: prezzo di listino € 15.000
- UEC3 Servizio di custodia per due anni: calcolato per differenza pari a € 5.000

A **dicembre** la società venditrice conclude che è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita del macchinario e dei pezzi di ricambio e pertanto rileva ricavi per € 55.000. L'importo dell'UEC3 viene registrato a "risconti passivi".

Crediti v/cliente (SP)	@	#	73.200	
		Iva a debito (SP)		13.200
		Risconti passivi (SP)		5.000
		Ricavi di vendita (CE)		55.000

A **gennaio** il ricavo relativo al servizio di custodia viene contabilizzato per la metà del suo ammontare, mediante giroconto del risconto passivo, mentre l'altra metà verrà imputata nell'anno successivo

Risconti passivi (SP)	@	Ricavi prestazione servizi (CE)	2.500
-----------------------	---	---------------------------------	-------

ESEMPIO 3

A dicembre una società che produce e vende computer stipula un contratto con un cliente che prevede la consegna di un computer per un prezzo di euro 5.000.

La società concede al cliente la possibilità di assistenza gratuita per i primi due anni successivi alla vendita. La società individua due unità elementari di contabilizzazione: UEC1 relativa alla fornitura del bene e UEC2 relativa all'assistenza gratuita.

Per quanto attiene al servizio di assistenza gratuita, esso viene considerato una unità elementare di contabilizzazione separata dalla vendita del bene in quanto trattasi di servizio diverso dalla garanzia prestata ex lege.

Se il servizio di assistenza fosse stato quello previsto dalla legge per i prodotti in garanzia, non sarebbe stato considerato un'unità di contabilizzazione da trattare in modo disgiunto dalla vendita del prodotto, essendo il suo valore incorporato al ricavo di vendita del bene.

La società alloca il prezzo complessivo pari a euro 5.000 alle singole unità elementari di contabilizzazione. Ai fini dell'allocazione la società considera quanto indicato nel proprio listino prezzi in relazione al bene fornito ed all'assistenza. Rispettivamente, l'uno è venduto solitamente ad euro 4.000 e l'assistenza ad euro 2.000 per due anni. Poiché la società è solita vendere insieme le due forniture ad un prezzo di euro 5.000, la società considera uno sconto implicito di euro 1.000 ed alloca come di seguito il prezzo complessivo.

UEC1 Computer $4.000/6.000 \times 5.000 = 3.333$ ricavo della vendita del computer imputato nell'anno della consegna del computer

UEC2 Assistenza $2.000/6.000 \times 5.000 = 1.667$ ricavo dell'assistenza gratuita imputato pro-quota nei 2 anni di esecuzione del servizio

A **dicembre** viene imputato il ricavo della vendita del computer imputato nell'anno della consegna del computer pari a € 3.333, l'importo dell'UEC2 viene registrato a "risconti passivi"

Crediti v/cliente (SP)	@	#	6.100	
		Iva a debito (SP)		1.100
		Risconti passivi (SP)		1.667
		Ricavi di vendita (CE)		3.333

A **gennaio** il ricavo relativo al servizio di assistenza viene contabilizzato per la metà del suo ammontare, mediante giroconto del risconto passivo, mentre l'altra metà verrà imputata nell'anno seguente

Risconti passivi (SP)	@	Ricavi prestazione servizi (CE)	833	
-----------------------	---	---------------------------------	-----	--



BOX DI SINTESI

In definitiva per la rilevazione dei ricavi nei contratti "semplici", contratti di compravendita che comunemente vengono utilizzati nelle società di più piccole dimensioni tenute alla redazione dei bilanci micro e abbreviati, sarà necessario controllare il momento in cui si manifesta la competenza economica del ricavo (per cessione beni all'atto del trasferimento rischi e benefici del bene venduto e per le prestazioni di servizi all'atto dell'ultimazione del servizio).

In particolare sarà necessario prestare attenzione:

- alla corretta registrazione degli anticipi ricevuti da clienti;
- alle clausole contrattuali che prevedono il trasferimento rischi e benefici del bene venduto in un momento diverso dall'emissione della fattura;
- alle prestazioni di servizi ultimate ma fatturate nell'annualità successiva.

In aggiunta a queste regole generali, per le società più grandi e strutturate tenute alla redazione dei bilanci ordinari, sarà necessario prestare un'ulteriore attenzione alla scomposizione dei contratti di tipo "complesso" e alla corretta attribuzione della competenza di ogni singola unità elementare di contabilizzazione.

Delega unica ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate



A cura di **Luca Malaman**

Dall'8 dicembre 2025 è operativa la nuova procedura che consente ai contribuenti di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti di entrambe le Agenzie, con un'unica comunicazione.

Accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione DELEGHE del profilo dell'intermediario, si trova l'elenco delle deleghe conferite, comprensivo anche delle date di scadenza:

Ti trovi in: [Home](#) / [Gestione deleghe conferite da cliente](#)

Gestione deleghe conferite da cliente

[Cassetto fiscale](#) [Fatture e corrispettivi](#)

Cassetto fiscale

La [Delega del cliente - pdf](#) in favore dell'intermediario per la consultazione dei propri dati fiscali, debitamente sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del cliente medesimo, può essere consegnata direttamente all'intermediario che presta consulenza. L'intermediario, in tal caso, deve aver cura di conservare agli atti la documentazione ricevuta e deve provvedere a trasmettere per via telematica i dati relativi alla delega. Attenzione: non possono essere trasmesse per via telematica deleghe di contribuenti deceduti, non residenti in Italia o sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria); in questi casi, le deleghe devono essere presentate presso un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

▼ Filtra i risultati

Filtri applicati: [Stato: Attiva](#)

6 deleghe [Esporta elenco](#)

Codice fiscale	Stato	Data inizio delega	Data fine delega	Azione
	Attiva	28/12/2021	28/12/2025	Info Elimina
	Attiva	04/02/2023	04/02/2027	Info Elimina
	Attiva	08/05/2024	08/05/2028	Info Elimina
	Attiva	09/05/2024	09/05/2028	Info Elimina
	Attiva	20/08/2025	20/08/2029	Info Elimina
	Attiva	10/09/2025	10/09/2029	Info Elimina

SITUAZIONE FINO AL 5 DICEMBRE 2025

Fino al 5 dicembre 2025 l'elenco era riferito alle deleghe per la consultazione del cassetto fiscale dei propri clienti e a quelle per i servizi del portale "Fatture e corrispettivi", con le relative scadenze ed era possibile rinnovare le deleghe conferite dai propri clienti per l'accesso ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione.

Le deleghe attive sino a tale data conserveranno la loro validità fino alla scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

SITUAZIONE DAL 5 DICEMBRE 2025

A partire dall'8 dicembre sono disponibili le nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega unica per l'accesso ai servizi on line.

La delega può riguardare:

- i servizi relativi al portale “Fatture e Corrispettivi” (con possibilità di selezionare una o più delle funzionalità proposte);
- il servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”;
- il servizio di “Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale”;
- i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La delega può essere conferita ad un massimo di due intermediari e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata da parte del delegante o rinuncia da parte dell'intermediario delegato.

I soggetti che possono conferire la delega sono le persone fisiche per sé stesse, per il soggetto di cui sono rappresentanti (nel caso in cui svolgano la funzione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno), per il minorenne di cui sono genitori o per il deceduto di cui sono eredi.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, la delega deve essere conferita dal rappresentante legale.

Dall'8 dicembre 2025 l'intermediario può consultare e scaricare l'elenco delle deleghe all'interno della propria area riservata, al percorso “Il tuo profilo – Deleghe – Intermediari – Chi mi ha delegato”. Cliccando sul codice fiscale del delegante è possibile visualizzare i dettagli della delega.

Dettaglio delega

Identificativo invio: 2510223904430004

Codice fiscale delegante: XXXXXX00X00X000X

Codice fiscale delegato: YYYYYY00Y00Y000Y

Data inizio delega: 30/09/2025

Data fine delega: 31/12/2029

Servizi delegati:

- Consultazione del cassetto fiscale delegato
- Acquisizione dei dati isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale
- Servizi on line dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Chiudi

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELEGA

La delega unica può essere conferita all'intermediario in forma:

- cartacea, sottoscritta con firma autografa dal delegante e corredata da una copia del documento di identità;
- elettronica, sottoscritta dal delegante con una firma che rispetti i requisiti previsti dal CaD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E ATTIVAZIONE DELEGA

La comunicazione e l'attivazione della delega presso l'Agenzia delle Entrate, invece, devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche.

La comunicazione può essere effettuata direttamente dal delegante oppure per il tramite dell'intermediario delegato.

Il **delegante** effettua la comunicazione mediante una funzionalità web, disponibile all'interno della sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a cui può accedere mediante le credenziali Spid, Cie, Cns (carta nazionale dei servizi) o mediante le credenziali Fisconline o Entratel.

L'**intermediario delegato** effettua invece la comunicazione dei dati della delega unica mediante la trasmissione di un file xml predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

Per la generazione del file xml, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione all'interno dell'area riservata una specifica funzionalità web.

Una volta generato il file xml contenente i dati della delega unica, occorre apporre la firma elettronica del delegante, prima della trasmissione.

Le tipologie di firme elettroniche accettate, nel rispetto delle disposizioni del CaD, sono le seguenti:

1. se il delegante è un contribuente diverso da persona fisica oppure una persona fisica titolare di partita IVA:
 - Firma Digitale: intestata al contribuente o al rappresentante legale dello stesso in caso di soggetto diverso da persona fisica, e conforme alle disposizioni del CaD;
 - Firma Elettronica Avanzata (FEA) con CIE: soluzione di firma basata sul certificato di firma inserito nella Carta d'Identità Elettronica o tramite app CIE Sign, anch'esso riferito al rappresentante legale in caso di contribuente diverso da persona fisica.
2. nel caso di delegante persona fisica non titolare di partita IVA:
 - Firma Digitale: intestata al contribuente e conforme alle disposizioni del CaD;
 - Firma Elettronica Avanzata (FEA) con CIE: soluzione di firma basata sul certificato di firma inserito nella Carta d'Identità Elettronica o tramite app CIE Sign;
 - Firma elettronica avanzata con certificato non qualificato: il file è firmato dal contribuente attraverso un processo erogato dall'intermediario mediante software apposito che consente di apporre tale tipologia di firma; in tal caso il file deve essere firmato anche dall'intermediario (con firma digitale intestata a sé stesso o al suo rappresentante legale se l'intermediario è diverso da persona fisica), così da attestare il conferimento della delega ricevuta e l'autenticità della firma del delegante;
 - Firma elettronica avanzata apposta mediante servizio in convenzione con l'Agenzia delle Entrate: in questo caso la firma elettronica è apposta mediante un servizio web erogato dall'intermediario, previa convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio si basa su un processo di firma al quale l'Agenzia partecipa per l'identificazione del contribuente, mediante Cie o Spid.

Per tutti i soggetti che non sono in possesso di SPID, CIE o firma digitale, la delega unica può essere conferita in forma cartacea e sarà lo stesso intermediario ad attivare la delega online, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate un file XML firmato digitalmente tramite un software messo a disposizione dallo studio; poi il file viene controfirmato anche dall'intermediario con la propria firma digitale.

PROCEDURA OPERATIVA

Nel caso in cui il delegante stesso proceda al conferimento di una delega in via telematica la procedura sarà la seguente:

Accedendo al sito dell'Agenzia mediante le credenziali Spid, Cie (carta di identità elettronica), Cns (carta nazionale dei servizi) o, se ne è in possesso, mediante le credenziali Fisconline o Entratel, il delegante deve selezionare il percorso "Il tuo profilo – Deleghe – Intermediari".

Nuova delega

Seleziona la tipologia di delega che vuoi comunicare

Delega unica ai servizi online ?

Funzionalità per comunicare la delega all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle entrate (cassetto fiscale, fatturazione elettronica, acquisizione dati ISA, ecc.) e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

[Nuova delega](#) →

Nuova delega

Il servizio ti consente di comunicare i dati della delega che hai conferito ad un intermediario (commercialista, CAF, consulente del lavoro, associazione di categoria, etc.). La delega è efficace fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Tutti i campi sono obbligatori.

DELEGATO

Codice fiscale:

✓ Conferma

< Indietro

SELEZIONA I SERVIZI DELEGATI:

☐ CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO ?

▪ SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA/CORRISPETTIVI TELEMATICI

☐ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ?

☐ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA ?

☐ Registrazione dell'indirizzo telematico ?

☐ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche ?

☐ Accreditamento e censimento dispositivi ?

☐ ACQUISIZIONE DEI DATI ISA E DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE ?

☐ SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ?

< Indietro

Inserisci 

L'intermediario delegato tramite il percorso "Il tuo profilo – Deleghe – Intermediari" - "Comunica la delega ricevuta da un cliente" effettua la comunicazione dei dati della delega unica mediante la trasmissione di un file xml. Per la generazione del file xml, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione all'interno dell'area riservata una specifica funzionalità web:

Nuova delega

Il servizio consente al contribuente di comunicare i dati della delega che ha conferito ad un intermediario (commercialista, CAF, consulente del lavoro, associazione di categoria, etc.) e all'intermediario di comunicare i dati della delega che ha acquisito da un proprio cliente. La delega è efficace fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Comunica la delega conferita ad un intermediario

☐

Il servizio ti consente di attivare la delega che hai conferito ad un intermediario. Se hai conferito la delega a due intermediari, è necessario trasmettere una comunicazione per ciascun delegato.

Comunica la delega ricevuta da un cliente

☐

Il servizio ti consente di comunicare la delega che hai ricevuto da un tuo cliente. Prima di effettuare la comunicazione è necessario accettare le condizioni generali di utilizzo dei servizi delegati. Il servizio ti consente anche di comunicare la revoca di una delega conferita a te o ad un altro intermediario.

GENERA UNA COMUNICAZIONE


Questa funzionalità ti permette di generare il file per la comunicazione dei dati della delega che ti è stata conferita, conforme alle [specifiche tecniche - pdf](#) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ricorda: una volta generato, il file deve essere scaricato, sottoscritto con firma elettronica e trasmesso.

Genera il file >

Una volta generato il file xml contenente i dati della delega unica, occorre apporre la firma elettronica del delegante e poi trasmettere il file:

DELEGANTE
Codice fiscale:

CARICA LA COMUNICAZIONE
 Carica il file con la comunicazione della delega firmata dal cliente.
 Se non hai il file [genera il file da firmare](#)
 Il file della delega firmata digitalmente deve essere in formato .p7m

Scegli file 

L'invio può essere effettuato anche in modo massivo.

GESTIONE DELEGHE

Con riferimento alle deleghe attive, è possibile comunicare la modifica, il rinnovo, la revoca da parte del delegante e la rinuncia da parte dell'intermediario.

RINNOVO	Il rinnovo consente di prorogare la durata di una delega attiva senza alcuna modifica. Può essere effettuato a partire dai 90 giorni antecedenti alla data di scadenza della delega, e ne estende la validità a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
REVOCA	può essere comunicata in qualunque momento successivo all'attivazione, dal delegante, dall'intermediario delegato o da un intermediario differente. La revoca ha effetto immediato se effettuata dal delegante e ha effetto dal momento della ricezione della ricevuta di attestazione se effettuata dall'intermediario.
RINUNCIA	L'intermediario delegato può, in qualunque momento, rinunciare alla delega ricevuta e ha effetto immediato.



BOX DI SINTESI

TABELLA RIASSUNTIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA

Per il contribuente

	ANTE 05/12/2025	POST 05/12/2025
CASSETTO FISCALE	Online area riservata oppure modulo cartaceo presso ufficio Agenzia Entrate	Online area riservata
FATTURAZIONE ELETTRONICA	Online area riservata oppure modulo cartaceo presso ufficio Agenzia Entrate	
ISA/CPB	Attivazione tramite delega al cassetto fiscale	
AGENZIA RISCOSSIONE	Online area riservata, intermediario deve accettare la delega	

Per l'intermediario

	ANTE 05/12/2025	POST 05/12/2025
CASSETTO FISCALE	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario stesso	Trasmissione Xml sottoscritto elettronicamente dal contribuente
FATTURAZIONE ELETTRONICA	Invio telematico e verifica di elementi di riscontro della dichiarazione IVA/Redditi dell'anno precedente, per attivare la delega	
ISA/CPB	In assenza di delega al Cassetto Fiscale, invio di un file con l'elenco dei contribuenti deleganti. L'attivazione prevede la positiva verifica degli elementi di riscontro	
AGENZIA RISCOSSIONE	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario stesso	

Fac-simile

SCAMBIO DI CORRISPONDENZA PER FINANZIAMENTO SIA INFRUTTIFERO, SIA FRUTTIFERO



A cura della **Redazione**

Per formalizzare un finanziamento soci, lo scambio di corrispondenza (proposta e accettazione) è una modalità comune per conferire data certa all'atto tramite invio via PEC o plico raccomandato senza busta.

L'atto redatto in forma di corrispondenza va soggetto a registrazione in caso d'uso (e, pertanto, non sconta l'imposta del 3%, a meno che non sia volontariamente registrato o che non si configuri il "caso d'uso" di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 131/86).

Di seguito i modelli essenziali.

Clicca qui per scaricare in formato word

PROPOSTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Marco Ferrari
Viale Piave 7
20129 Milano

Milano, il _____

Spett.le
Beta s.r.l.
Viale dell'Industria 1
20019 Settimo Milanese

Oggetto: Finanziamento infruttifero

Come preannunciatoVi verbalmente, confermo la mia disponibilità a finanziare la società per un importo di Euro _____, la cui corresponsione avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre il _____.

Tale prestito sarà infruttifero di interessi; la somma concessa a titolo di finanziamento dovrà da Voi essere rimborsata non oltre il _____, secondo modalità compatibili con le esigenze finanziarie della società.

Per accettazione di quanto sopra, Vi prego di inviarmi conferma da Voi sottoscritta.

Distinti saluti.

ACCETTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Beta s.r.l.
Viale dell'Industria 1
20019 Settimo Milanese

Settimo Milanese, il _____

Egregio Signor
Marco Ferrari
Viale Piave 7
20129 Milano

Oggetto: Finanziamento infruttifero

Abbiamo ricevuto in data _____ la Vostra lettera del _____ con il testo qui di seguito trascritto:

“Come preannunciatoVi verbalmente, confermo la mia disponibilità a finanziare la società per un importo di Euro _____, la cui corresponsione avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre il _____.”

Tale prestito sarà infruttifero di interessi; la somma concessa a titolo di finanziamento dovrà da Voi essere rimborsata non oltre il _____, secondo modalità compatibili con le esigenze finanziarie della società.

Per accettazione di quanto sopra, Vi prego di inviarmi conferma da Voi sottoscritta.

Distinti saluti”.

Con la presente esprimiamo il nostro accordo con il contenuto della stessa. Vi preghiamo, pertanto, di accreditare l'importo del finanziamento sul conto corrente IBAN _____ entro il termine concordato del _____.

L'Amministratore Unico

PROPOSTA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Marco Ferrari
Viale Piave 7
20129 Milano

Milano, il _____

Spett.le
Beta s.r.l.
Viale dell'Industria 1
20019 Settimo Milanese

Oggetto: Finanziamento fruttifero

Come preannunciatoVi verbalmente, confermo la mia disponibilità a finanziare la società per un importo di Euro _____, alle seguenti condizioni:

- erogazione del prestito: in un'unica soluzione entro il _____;
- interessi: tasso fisso del 3% su base annua, da corrispondere entro il termine di ciascun anno solare;
- scadenza: _____, salvo rimborso anticipato, anche parziale, a seguito di accordi espressi.

Per accettazione di quanto sopra, Vi prego di inviarmi conferma da Voi sottoscritta.

Distinti saluti.

ACCETTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Beta s.r.l.
 Viale dell'Industria 1
 20019 Settimo Milanese

Settimo Milanese, il _____

Egregio Signor
 Marco Ferrari
 Viale Piave 7
 20129 Milano

Oggetto: Finanziamento fruttifero

Abbiamo ricevuto in data _____ la Vostra lettera del _____ con il testo qui di seguito trascritto:

"Come preannunciatoVi verbalmente, confermo la mia disponibilità a finanziare la società per un importo di Euro _____, alle seguenti condizioni:

- erogazione del prestito: in un'unica soluzione entro il _____;
- interessi: tasso fisso del 3% su base annua, da corrispondere entro il termine di ciascun anno solare;
- scadenza: _____, salvo rimborso anticipato, anche parziale, a seguito di accordi espressi.

*Per accettazione di quanto sopra Vi prego di inviarmi conferma da Voi sottoscritta
 Distinti saluti".*

Con la presente esprimiamo il nostro accordo con il contenuto della stessa.

Vi preghiamo, pertanto, di accreditare l'importo del finanziamento sul conto corrente IBAN _____ entro il termine concordato del _____.

L'Amministratore Unico

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2026: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Laura Antonino, Federico Dal Bosco, Cristoforo Florio, Francesca Iula, Luca Malaman, Luca Recchia, Stefano Rossetti

Chiuso in redazione il 16 gennaio 2026

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 92872701

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2026 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia –

Local Business Unit di Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Politi 10, Milano, 20090 Trezzano sul Naviglio